

Cassina de'Pecchi, addì 20 dicembre 2018

Tra

Otis Servizi S.r.l. in persona dei sigg. Ignazio Ziino Colanino e Matteo Viganò (di seguito "Otis Servizi" o la "Società"),

e

le **RSU** della OTIS Servizi S.r.l.,

di seguito congiuntamente definite come le "Parti".

Premesso che

In conformità alla lettera E dell'accordo integrativo OTIS Servizi S.r.l. del 20.2.2018, le parti hanno facoltà di incontrarsi, in caso di eventi particolari, per effettuare valutazioni in ordine alle possibili ricadute sul Premio di Risultato.

E' sorta la necessità di dar adito ad una maggiore disponibilità temporale di valutazione per tutti i dipendenti circa l'opportunità di poter aderire alla conversione in "pacchetto welfare" del premio di risultato, così come previsto al punto H del citato accordo integrativo OTIS Servizi S.r.l.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue


Per tutta la vigenza dell'accordo integrativo OTIS Servizi del 20.2.2018, la facoltà di adesione (nella misura del 50% o del 100%) all'erogazione del premio di risultato in strumenti Welfare – che ciascun dipendente può esplicitare con comunicazione formale da inoltrarsi alla Direzione Risorse Umane / Ufficio Payroll – è prorogata fino al 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento.

A fronte di tale proroga, le parti concordano che l'erogazione del Premio di Risultato conseguito avverrà, nel pieno rispetto delle clausole contrattuali, con la retribuzione del mese di Marzo (e non più Febbraio) dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il presente accordo ha validità triennale con decorrenza 1.1.2018 e scadenza 31.12.2020; l'ultima erogazione avverrà, in quanto spettante, nel mese di Marzo 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Società



p. le RSU

